UniCredit | Allianz

Assicurazioni

UniCredit MY CARE Famiglia
Mod. FAMIGLIA

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- **Documento informativo relativo al prodotto assicurativo**
- **Documento informativo aggiuntivo relativo al prodotto assicurativo**
- **Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario**

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente quanto riportato all'interno del presente documento

Edizione 07/2022

"UniCredit MY CARE Famiglia", di seguito denominato **"MY CARE"**,

è distribuito da UniCredit

Assicurazione contro i danni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

UniCredit | Allianz Assicurazioni

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Prodotto: My Care - Famiglia

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa di responsabilità civile che può essere integrata con altre garanzie aggiuntive a scelta dell'Assicurato.

Che cosa è assicurato?

✔ L'impresa tiene indenne l'Assicurato identificato nella scheda tecnica di modulo nonché i componenti del suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (intendendosi per tali gli oggetti materiali e gli animali).

La copertura base contiene la garanzia:
✔ Responsabilità civile verso terzi
e può essere integrata con le seguenti garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo:
✔ Tutela Legale
✔ Smartphone & tablet
✔ Assistenza in mobilità sempre
✔ Assistenza in mobilità sempre famiglia
✔ Assistenza casa ovunque

L'assicurazione è prestata per le **garanzie** ed **entro i massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.
Per il dettaglio dei contenuti delle suddette coperture si rinvia al DIP aggiuntivo Danni alla Sezione "Che cosa è assicurato?".

Che cosa non è assicurato?

✘ Non sono assicurati soggetti estranei al nucleo familiare indicato in polizza
✘ La garanzia Responsabilità civile non copre i danni a cose che l'Assicurato ha in consegna o in custodia o detiene a qualsiasi titolo.

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni alle sezioni "Che cosa NON è assicurato?"

Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione prevede alcuni limiti di copertura, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti per il cui dettaglio si rimanda al **DIP aggiuntivo Danni alla Sezione "Ci sono limiti di copertura?" e alla Scheda tecnica di modulo**.

Dove vale la copertura?

- ✔ Responsabilità civile: in tutti i Paesi del mondo, ad eccezione dei fatti della vita privata legati alla nautica a remi ed a vela per i quali la copertura è limitata al Mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee.
- ✔ Tutela legale: in Europa.
- ✔ Smartphone & Tablet: nel territorio della Repubblica Italiana.
- ✔ Assistenza in mobilità sempre/sempre famiglia: nel territorio degli Stati dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché in Norvegia, Islanda, Svizzera, Principato di Monaco e in Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde della polizza di Responsabilità Civile della Circolazione Stradale del veicolo, non siano barrate.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile, mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit oppure tramite carta prepagata della gamma Genius Card UniCredit o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, intestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e ha durata di un anno. In mancanza di disdetta, esercitata almeno 15 giorni prima della scadenza da una delle Parti, della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza e a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto al netto dell'imposta. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, compilare e sottoscrivere l'apposito modulo disponibile presso le Filiali dell'Intermediario o fornito dal Servizio Clienti UniCredit e restituirlo con le modalità indicate oppure inoltrare direttamente all'Impresa di Assicurazione la suddetta comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R, fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca).
Il Contraente può inoltre disdettare il modulo entro 15 giorni dalla scadenza annuale mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso le Filiali dell'Intermediario oppure contattando il Servizio Clienti UniCredit.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Gruppo Allianz
Prodotto "My Care – Famiglia"

01/07/2022 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. 800116633 - sito internet: **www.unicreditallianzassicurazioni.it**; e-mail: **Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it**; PEC: **unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.**

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A.. **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.**, pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:
Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 135,9 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 50,5 milioni di euro.
Per ulteriori informazioni patrimoniali sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sul sito http://www.unicreditallianzassicurazioni.it/unicreditallianzassicurazioni/chi-siamo/report-SFCR e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 63.734
- del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 28.680
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 168.158
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 168.158

e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società pari al 264%

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

Si precisa che per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno dell'impresa di assicurazione è rapportata ai massimali e, ove previste, alle somme assicurate concordate con l'Assicurato puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Modulo.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI **Garanzia sempre operante**	**RESPONSABILITÀ CIVILE PER I FATTI DELLA VITA PRIVATA** L'Assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai fatti della vita privata, essendo quindi sempre esclusa ogni responsabilità inerente ad attività professionali. Rientrano tra i fatti della vita privata i seguenti: • la conduzione del fabbricato relativamente ai locali di Abitazione principale o di Abitazione saltuaria e delle relative pertinenze quali cantine, autorimesse, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e impianti fissi al servizio dei locali. Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, è altresì compresa la conduzione delle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato o del suo Nucleo familiare, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;

- lo svolgimento, anche occasionale, delle mansioni degli addetti ai servizi domestici (personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri e giardinieri etc) nonché di persone alla pari;
- la committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e saltuaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- le attività del tempo libero quali bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca, nautica a remi ed a vela senza motore ausiliario, con qualsiasi natante, purché di lunghezza non superiore a mt. 7,5, limitatamente al Mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee;
- alla proprietà e l'utilizzo di modelli, compresi gli aeromodelli, intesi come dispositivo a pilotaggio remoto senza persone a bordo impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettono un uso autonomo, e che vengono utilizzati sotto il controllo visivo diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromobili;
- la proprietà di animali domestici di piccola/media taglia (diversi da cani e gatti) e animali da sella;
- la detenzione di armi, e relative munizioni, e l'uso delle stesse sempreché l'Assicurato sia in possesso dei regolari permessi di legge e limitatamente ai casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- il consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;
- la proprietà e l'utilizzo di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge quali velocipedi anche a motore elettrico, veicoli non a motore, golf car, veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi o per giardinaggio.

L'Assicurazione è estesa anche:
- alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici, badanti, baby-sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- alla pratica di sport, comprese le gare, sempreché non esercitata a livello professionistico;
- alla proprietà di cani e gatti;
- alla custodia temporanea da parte dell'Assicurato o di un componente del Nucleo familiare di animali domestici di piccola/media taglia (compresi cani e gatti), e animali da sella di proprietà altrui;
- alla custodia temporanea da parte dell'Assicurato o di un componente del Nucleo familiare di minori non appartenenti al Nucleo familiare.

Inoltre, relativamente ai fatti dei figli minori appartenenti al Nucleo familiare, la copertura è estesa alla responsabilità civile derivante a parenti, affini, amici o conoscenti che occasionalmente e temporaneamente sorvegliano tali minori a titolo gratuito e di cortesia. Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano. La garanzia interviene a secondo rischio, ove l'affidatario dichiari per iscritto di non essere coperto per la medesima garanzia, con il sottolimite indicato nella Scheda tecnica di modulo.
Inoltre l'Impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori all'insaputa dell'Assicurato, dei quali egli debba rispondere per legge, per le somme che le suddette imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dall'articolo 354, comma 1 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 del medesimo articolo 354.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEI LOCALI
Qualora l'Assicurato o un componente del suo Nucleo familiare sia proprietario dei locali di Abitazione la copertura assicurativa vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà dei locali stessi e degli impianti fissi al servizio dei locali, compresi ascensori e montacarichi.
L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelericetrasmettenti, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati anche tenuti a giardino, delle strade private e recinzioni.
Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'Assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino, debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI DA INCENDIO
L'assicurazione vale per i danni da incendio:
- di cose dell'Assicurato
  L'Assicurazione vale per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o di un componente del Nucleo familiare, da lui detenute o possedute ed è prestata nel limite di massimale assicurato, con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo;
- dei locali presi in locazione temporanea (villeggiatura)
  L'Assicurazione vale per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio ai locali temporaneamente presi in locazione dall'Assicurato per la villeggiatura, nonché l'arredamento ivi contenuto. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e con l'applicazione dello scoperto indicati nella Scheda tecnica di modulo.

	LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE E INTERRUZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITÀ L'Assicurazione vale per i danni derivanti da: • Inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo; • Interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza. **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO** L'Impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
SEZIONE TUTELA LEGALE **Garanzia opzionale valida solo se espressamente indicata nella scheda tecnica di modulo**	L'Impresa di Assicurazione, assicura, nei limiti del massimale convenuto indicato nella Scheda tecnica di modulo, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato e del suo Nucleo familiare nell'ambito della vita privata (come definito precedentemente all'articolo "La responsabilità civile per i fatti della vita privata" della Sezione Responsabilità Civile verso terzi) con l'esclusione di ogni attività di lavoro professionale o imprenditoriale eventualmente svolta fatto salvo quanto di seguito indicato in relazione al lavoro subordinato. Tali oneri sono: • le spese per l'intervento di un legale; • le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa di Assicurazione; • le spese di giustizia in sede penale; • le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa di Assicurazione; • le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'articolo 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 (mediazione obbligatoria) e successive modifiche e integrazioni. Tali indennità sono riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche e integrazioni; • le spese relative al contributo unificato. Sono compresi in garanzia: • l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi (o la costituzione di parte civile in sede penale) comprese le pretese che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; • la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; • la difesa contro l'imputazione per reati dolosi esclusivamente in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato (articolo 530 C.P.P. 1 comma), esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Impresa di Assicurazione rimborserà le spese di difesa alla conclusione del procedimento, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale; • le controversie di lavoro subordinato dei soggetti assicurati con il proprio datore di lavoro. Qualora gli assicurati rivestano la qualifica di dipendente pubblico, sono da intendersi in copertura le controversie di lavoro dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa; • le controversie di lavoro con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari, a condizione che siano regolarmente assunti; • le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a Euro 20.000; • le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione (principale o saltuaria) occupati dall'Assicurato; • le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; questa copertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:

	- in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 1917, 3 comma del Codice Civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile; - nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pure esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio; • le vertenze con Enti o Istituti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali. L'Impresa di Assicurazione inoltre assicura gli oneri relativi all'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione e i relativi rischi assicurati fornendo anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica "di prima necessità" che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti, attinenti alla vita privata.
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI **SMARTPHONE E TABLET** **Garanzia opzionale valida solo se espressamente indicata nella scheda tecnica di modulo**	L'Impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dai danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati e a lui derivanti da: • Furto dei beni assicurati, purchè avvenuto con una delle seguenti modalità: - mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, con scasso e/o effrazione effettuati attraverso: • rottura o forzatura delle serrature e/o dei mezzi di chiusura (che siano regolarmente chiusi) del fabbricato in cui i beni sono riposti, oppure praticando una breccia nei muri o pavimenti o soffitti del fabbricato stesso, ovvero attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del solo vetro retrostante; • forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave, situato in un parcheggio regolarmente custodito (di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio) o in rimessa presso garage privato. - L'assicurazione è estesa alla rapina e allo scippo; - L'assicurazione è estesa al furto con destrezza, limitatamente ai beni assicurati che l'Assicurato abbia indosso o a portata di mano. • Danno accidentale • Uso fraudolento della Carta SIM, per il periodo che intercorre tra il furto indennizzabile con la presente copertura assicurativa e il blocco della Carta SIM, ma comunque nel limite di 48 ore dal furto stesso. Sono assicurati i beni dell'Assicurato o di una delle persone appartenenti al suo Nucleo familiare: a) che siano stati acquistati nuovi; b) la cui data di acquisto non sia anteriore a 36 mesi dalla data di denuncia del Sinistro, documentabile dallo scontrino fiscale o dalla ricevuta/fattura; c) la cui descrizione (marca e modello) sia riportata nello scontrino fiscale o dalla ricevuta/fattura; • Categoria 1: telefoni mobili e smartphone ovvero tutti gli apparecchi in cui la funzione principale sia la comunicazione telefonica senza necessità di essere collegati via cavo ad una centrale. Ciascun apparecchio, per essere assicurato, deve contenere almeno una carta SIM (Subscribe Identity Module) o USIM (Universal Subscriber Identity Module) con assegnato, da parte di un gestore del traffico telefonico, un numero riservato. Sono esclusi i telefoni cordless, i walkie-talkie o radioricetrasmittenti e gli apparecchi cercapersone. • Categoria 2: computer portatili, notebook, tablet,netbook, fotocamere, videocamere, apparecchi MP3/MP4, lettori DVD, consolle di gioco portatili, smartwatch, e-readers. Sono esclusi gli accessori ai beni di cui sopra nonché i materiali di consumo, oltre che ogni servizio accessorio abbinato al bene (es: estensioni di garanzia, software, antivirus, ecc)

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI **ASSISTENZA IN MOBILITÀ SEMPRE** **Garanzia opzionale valida solo se espressamente indicata nella scheda tecnica di modulo**	Le garanzie ed i servizi di assistenza prestati in occasione della Circolazione dell'Assicurato su un Veicolo Pubblico o su un Veicolo Privato. **1. Assistenza all'assicurato in viaggio con veicoli privati in caso di guasto ed incidente** • Soccorso Stradale autovettura e motoveicolo • Soccorso Stradale bicicletta in Italia • Invio officina mobile per autovettura e motoveicolo in Italia • Invio taxi in seguito al traino del Veicolo Privato • Auto sostitutiva in seguito al traino dell'autovettura o del motoveicolo • Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno in seguito al traino dell'autovettura o del motoveicolo **2. Assistenza all'assicurato in viaggio con autovettura e motoveicolo in caso di furto** • Invio taxi • Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno **3. Assistenza all'assicurato in viaggio con veicoli pubblici, urbani o extraurbani** • Rimborso taxi (valido solo per Circolazione su un Veicolo Pubblico urbano) • Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno (valido solo per Circolazione su un Veicolo Pubblico extraurbano) **4. Anticipo spese di prima necessità a seguito di sinistri avvenuti all'estero**
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI **ASSISTENZA IN MOBILITÀ SEMPRE FAMIGLIA** **Garanzia opzionale valida solo se espressamente indicata nella scheda tecnica di modulo**	Le garanzie ed i servizi di assistenza prestati in occasione della Circolazione dell'Assicurato e del suo Nucleo Famigliare su un Veicolo Pubblico o su un Veicolo Privato. **1. Assistenza all'assicurato in viaggio con veicoli privati in caso di guasto ed incidente** • Soccorso Stradale autovettura e motoveicolo • Soccorso Stradale bicicletta in Italia • Invio officina mobile per autovettura e motoveicolo in Italia • Invio taxi in seguito al traino del Veicolo Privato • Auto sostitutiva in seguito al traino dell'autovettura o del motoveicolo • Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno in seguito al traino dell'autovettura o del motoveicolo **2. Assistenza all'assicurato in viaggio con autovettura e motoveicolo in caso di furto** • Invio taxi • Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno **3. Assistenza all'assicurato in viaggio con veicoli pubblici, urbani o extraurbani** • Rimborso taxi (valido solo per Circolazione su un Veicolo Pubblico urbano) • Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno (valido solo per Circolazione su un Veicolo Pubblico extraurbano) **4. Anticipo spese di prima necessità a seguito di sinistri avvenuti all'estero**
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI **ASSISTENZA CASA OVUNQUE** **Garanzia opzionale valida solo se espressamente indicata nella scheda tecnica di modulo**	Le garanzie sono operative presso qualsiasi abitazione privata, ad eccezione di quella di residenza dell'Assicurato, in occasione della presenza, anche temporanea, dell'Assicurato o del suo Nucleo familiare: • invio di un idraulico, in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua; • invio di un elettricista, in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica; • invio di un fabbro, in caso di impossibilità di accesso all'abitazione a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a serramenti e infissi.

Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	Non sono considerati terzi: • i componenti del Nucleo familiare; • le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari.
SEZIONE TUTELA LEGALE	La garanzia non vale per: • le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; • gli oneri di natura fiscale, le spese di registrazione e di pubblicazione delle sentenze nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia delle cose.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI **SMARTPHONE E TABLET**	Sono esclusi dalla copertura i beni non aventi le caratteristiche riportate nel presente documento alla Sezione "Che cosa è assicurato?". Sono esclusi gli accessori ai beni assicurati nonché i materiali di consumo, oltre che ogni servizio accessorio abbinato al bene (es: estensioni di garanzia, software, antivirus, ecc).

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Le garanzie sono prestate entro i Massimali assicurati e i Limiti di indennizzo riportati nella Scheda tecnica di modulo, con l'applicazione degli Scoperti e Franchigie indicati nella scheda stessa.

In relazione alla:
- Responsabilità civile per i fatti della vita privata limitatamente a:
  - proprietà di animali domestici di piccola/media taglia (diversi da cani e gatti) e animali da sella
  - proprietà di cani e gatti
  - eventi derivanti dalla pratica di sport
  - custodia temporanea di animali
  - custodia temporanea di minori
  - custodia temporanea di minori (facenti parte del nucleo assicurato) da parte di terzi
- Responsabilità civile per i danni da Incendio
- Responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale e interruzione e sospensione attività

sono previsti dei limiti di indennizzo.

In relazione alla Responsabilità civile per i danni da Incendio dei locali presi in locazione temporanea (villeggiatura) è previsto uno scoperto.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- derivanti dallo svolgimento di attività professionale;
- di furto;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto nell'articolo "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente ai locali presi in locazione (villeggiatura);
- da proprietà, utilizzo e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti nella sezione "Che cosa è assicurato" limitatamente ai veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a mt. 7,5 - e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto nell'articolo "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla guida da parte di minori;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura.

Relativamente alla responsabilità civile da proprietà dei locali di Abitazione, l'Assicurazione non comprende i danni:
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo quanto previsto nell'articolo "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla committenza;
- derivanti dall'esercizio, nei locali, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni;
- ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:
  - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
  - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura.

SEZIONE TUTELA LEGALE	L'Assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto: • vertenze fra più persone assicurate con la stessa Polizza; • attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, salvo quanto previsto per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro; • violazioni conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; • violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" per la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; • inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario od amministrativo fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" per la difesa nei procedimenti penali; • il diritto di famiglia e delle successioni; • contratti preliminari di compravendita immobiliare o contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; • la locazione o la proprietà di immobili non costituenti l'abitazione principale o saltuaria dell'Assicurato; • fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" per i sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; • fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" per i casi in cui le persone assicurate siano coinvolte in qualità di passeggeri di viaggi aerei. Restano comunque escluse le controversie in cui le persone assicurate rivestano la qualifica di passeggeri di aerei per gare e competizioni; • diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e controversie derivanti da contratto di agenzia; • fatti originati da cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti Pubblici o Privati; • casi in cui l'Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie di valore inferiore a Euro 250. **In relazione alla:** **- proprietà di cani e gatti** **- temporanea custodia di animali domestici di piccola/media taglia e animali da sella** **- pratica di attività sportive** l'Assicurazione, opererà con l'applicazione dei limiti di indennizzo puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo. La garanzia non opera nei casi assicurativi che traggano origine da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente Assicurazione. Per le controversie conseguenti a violazione di contratto la garanzia viene prestata per gli eventi assicurativi verificatisi dopo tre mesi dalla decorrenza della presente Assicurazione.
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI **SMARTPHONE E TABLET**	Sono esclusi dall'assicurazione i danni: • verificatisi in occasione di: - guerra (dichiarata o non dichiarata), invasioni, guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare usurpato o tentativo di usurpazione di potere; - scioperi, sommosse, tumulti popolari; - coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; - confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; - atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; - trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; - esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

- causati da:
  - ordigni bellici;
  - materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
  - inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
  - atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
  - dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;

- conseguenti a:
  - azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità;
  - abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
  - infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
  - fatti occorsi mentre il bene si trovava a disposizione di, sottoposto alla custodia di, o affidato a terzi.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:
- mancato funzionamento, guasto e difetti intrinsechi del bene, imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione (anche in caso di richiamo da parte del produttore), vizi occulti e quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa;
- danni di esclusiva natura estetica, quali danni causati a parti esterne del bene che non ne pregiudichino il funzionamento (ad esempio rigature, graffi, e scalfitture);
- infiltrazioni di agenti esterni nel corpo del bene (a titolo esemplificativo e non limitativo liquidi, acqua, sabbia);
- mancato funzionamento generato da modifiche delle caratteristiche di origine del bene o da manomissione;
- danni causati o derivati dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del produttore.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui:
- il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori) per i medesimi rischi;
- i beni che sono stati oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie;
- la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Centrale Operativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione dell'Impresa di Assicurazione;
- il difetto non sia tale da impedire il normale funzionamento del bene oppure sia riconducibile a difetto di fabbricazione, progettazione od assemblaggio;
- il difetto sia causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore;
- il guasto o difetto del bene assicurato derivi dal naturale utilizzo e deterioramento dovuto all'uso tale da comportare la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio;
- il difetto sia determinato da usura, ossidazione, corrosione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo;
- il difetto sia causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento oppure comporti la riparazione di cardini o coperchi e non comprometta la normale utilizzabilità del bene assicurato;
- il difetto sia causato dall'uso di accessori non approvati dal produttore;
- il difetto sia causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore;
- il difetto sia causato da qualsiasi agente esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoriuscita di liquidi da apparecchi sovrapposti al bene assicurato);
- il difetto derivi dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni;
- Il difetto sia causato da software di terze Parti.

In caso di Furto o Danno Accidentale non riparabile l'indennizzo viene liquidato come segue:
- per i beni che siano stati acquistati entro i 12 mesi dalla data di denuncia del Sinistro: il prezzo di vendita più elevato, IVA compresa e spese di spedizione escluse, di un bene nuovo dello stesso modello, rilevato al momento della denuncia del Sinistro dal sito internet di comparazione e-commerce
- per i beni che siano stati acquistati tra i 12 mesi e i 24 mesi dalla data di denuncia del Sinistro: il 70% del prezzo di vendita più elevato, IVA compresa e spese di spedizione escluse, di un bene nuovo dello stesso modello, rilevato al momento della denuncia del Sinistro dal sito internet di comparazione e-commerce
- per i beni che alla data di denuncia del Sinistro siano stati acquistati oltre i 24 mesi precedenti alla stessa data di denuncia:
  - Categoria 1: il prezzo, IVA compresa e spese di spedizione escluse, indicato sullo scontrino fiscale o sulla ricevuta/fattura di acquisto, ridotto del 70%;
  - Categoria 2: il prezzo, IVA compresa e spese di spedizione escluse, indicato sullo scontrino fiscale o sulla ricevuta/fattura di acquisto, ridotto del 50%.

	Negli altri casi di Danno Accidentale Indennizzo corrispondente al costo di riparazione del Bene assicurato, IVA compresa e spese di spedizione escluse, come indicato nella fattura di riparazione emessa da un centro di assistenza tecnica in Italia autorizzato dal produttore. **L'importo massimo indennizzabile per Furto o Danno Accidentale per i beni rientranti nella Categoria 1 è pari ad Euro 450 per anno assicurativo.** **In caso di uso fraudolento della carta SIM** Rimborso del traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi mediante la Carta SIM sottratta, fino ad un massimo di **Euro 200** per evento. La copertura non è operante se il contratto legato alla Carta SIM è a formula prepagata. **Per ciascun periodo annuo di assicurazione, l'importo massimo indennizzabile dall'Impresa di Assicurazione per le garanzie prestate è pari ad Euro 1.500 ed è operante per un solo sinistro per ciascuna categoria di beni.** **È prevista l'applicazione di una franchigia pari a 50 Euro per Sinistro ad eccezione dei casi di Furto o Danno accidentale non riparabile.** **L'indennizzo non potrà mai essere superiore al prezzo di acquisto del bene assicurato come indicato nello scontrino fiscale o nella fattura di acquisto.**
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI **ASSISTENZA IN MOBILITÀ SEMPRE** **e** **ASSISTENZA IN MOBILITÀ SEMPRE FAMIGLIA**	Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da: a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse; d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa, ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente; l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; n) suicidio o tentativo di suicidio; o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento. Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di: • conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/ qualificazione diversi dalla patente; • veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; • veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; • inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada; • trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; • fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

	Sono inoltre esclusi i veicoli adibiti a: • locazione senza conducente e sharing; • servizio di noleggio con conducente; • servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; • servizio di trasporto di cose per conto di terzi; • servizio di linea per trasporto di cose. **Le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 sinistri per ogni anno** **<u>Assistenza all'assicurato in viaggio con veicoli privati in caso di guasto ed incidente</u>** **Soccorso Stradale autovettura e motoveicolo e Soccorso Stradale bicicletta in Italia** Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il Veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali. **Invio officina mobile per autovettura e motoveicolo in Italia** È coperto il costo dell'intervento dell'officina mobile fino alla concorrenza di **Euro 150** per sinistro. Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, carburante, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni o il montaggio e la relativa manodopera. La garanzia non è operante per la circolazione in bicicletta. **Invio taxi in seguito al traino del Veicolo Privato** È coperto il costo sostenuto per l'invio di un taxi o il rimborso, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa, fino al massimale complessivo di **Euro 50** per evento. **Auto sostitutiva in seguito al traino dell'autovettura o del motoveicolo** La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 cc, per un massimo di **24 ore**. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato. **Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno in seguito al traino dell'autovettura o del motoveicolo** Sono coperti i costi sino alla concorrenza del massimale di **Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento**. **<u>Assistenza all'assicurato in viaggio con autovettura e motoveicolo in caso di furto</u>** **Invio taxi** È coperto il costo sostenuto per l'invio di un taxi o il rimborso, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa, fino al massimale complessivo di **Euro 50** per evento. **Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno** Sono coperti i costi sino alla concorrenza del massimale di **Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento**. **<u>Assistenza all'assicurato in viaggio con veicoli pubblici, urbani o extraurbani</u>** **Rimborso taxi (valido solo per Circolazione su un Veicolo Pubblico urbano)** È coperto il costo sostenuto per l'invio di un taxi o il rimborso, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa, fino al massimale complessivo di **Euro 20** per evento. **Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno (valido solo per Circolazione su un Veicolo Pubblico extraurbano)** **Sono coperti i costi sino alla concorrenza del massimale di Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento**. **<u>Anticipo spese di prima necessità</u>** Importo massimo di **Euro 500** per sinistro. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI **ASSISTENZA CASA OVUNQUE**	Sono compresi il costo dell'uscita dell'artigiano, le ore di manodopera, i pezzi di ricambio e materiali di consumo fino a un massimo di **Euro 300** per singola prestazione. In caso di irreperibilità, su autorizzazione della centrale operativa per un incarico diretto dell'assicurato, fino a un massimo di **Euro 500** per singola prestazione, dietro presentazione di idonea documentazione. **Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.** **Le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 sinistri per ogni anno di validità della polizza.**

ESEMPLIFICA-ZIONE DELL'APPLI-CAZIONE DI SCOPERTI **e/o** **FRANCHIGIE**	**Applicazione di Scoperti/Franchigie** **Franchigia Euro 200** Caso 1 Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000 Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 900 Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800 Caso 2 Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000 Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 2.000 Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800 **Scoperto 10%** Caso 1 Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 5.000 Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 2.000 Scoperto 10% sul danno accertato = Euro 500 Importo indennizzato = Euro 2.000 Caso 2 Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 5.000 Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 5.100 Scoperto 10% sul danno accertato = Euro 500 Importo indennizzato = 5.000 – 500 = Euro 4.500

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** In caso di sinistro e/o necessita di assistenza il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa chiamando ai seguenti numeri: • **800.894.022** Linea Verde per telefonare dall'Italia; • **02.26609596** (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).
	Assistenza diretta/in convenzione: AWP P&C S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Casella Postale 302 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
	Gestione da parte di altre imprese: I sinistri relativi alle seguenti garanzie: - Responsabilità Civile verso terzi - Tutela Legale - Smartphone & Tablet sono gestiti da: ALLIANZ S.p.A. - P.zza Tre Torri, 3 - 20145 Milano I sinistri relativi alle garanzie Assistenza sono gestiti da: AWP P&C S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Casella Postale 302 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in **2 anni**.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (come ad esempio, la dichiarazione inesatta o reticente relativa al numero dei componenti del nucleo familiare oppure la mancata comunicazione della sua variazione) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	L'impresa di Assicurazione verifica l'operatività della garanzia e, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo..

Quando e come devo pagare?

Premio	In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti. Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.
Rimborso	Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta. Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto si considera la data della comunicazione all'Intermediario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Per la Sezione Tutela Legale, per le controversie conseguenti a violazione di contratto la garanzia viene prestata per gli eventi assicurativi verificatisi dopo un periodo di carenza di tre mesi dalla decorrenza della polizza.
Sospensione	Non prevista

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
Risoluzione	Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario per compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di interruzione per cessato rischio oppure contattare il Servizio Clienti UniCredit. Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente ha diritto di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alle Persone Fisiche clienti UniCredit titolari di un conto corrente UniCredit o di una carta prepagata della gamma Genius Card UniCredit che vogliono proteggere l'Assicurato e/o il nucleo familiare - il proprio o diverso dal proprio - dai rischi inerenti alla vita privata per i danni che involontariamente possano essere causati a terzi, compresi quelli derivanti dalla conduzione di abitazioni principali o saltuarie.

Il Contraente deve avere un'età pari o superiore a 18 anni e deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.
L'Assicurato indicato nella Scheda tecnica di modulo deve avere un'età pari o superiore a 18 anni e, con il suo Nucleo familiare, deve risiedere nel territorio della Repubblica Italiana.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari è stabilita nella misura del 24% (calcolata sul premio imponibile annuo).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • **posta cartacea indirizzata a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano;** • **Fax: 02 72162588;** • **tramite indirizzo email: reclami@unicreditallianzassicurazioni.it** L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello dell'Impresa in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall'impresa e dall'intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'**IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su www.ivass.it** corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito **www.ivass.it**, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa **www.unicreditallianzassicurazioni.it** alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. **In caso di sinistro**, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Il Luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria. **Risoluzione di liti transfrontaliere** Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito **http://www.ec.europa.eu/fin-net**), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

UniCredit | Allianz

Assicurazioni

Condizioni di Assicurazione

MY CARE
FAMIGLIA

Contratto di Assicurazione
a protezione della Famiglia

Il presente documento, contenente le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione 07/2022

Società del Gruppo Assicurativo Allianz

“MY CARE” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:

le Filiali UniCredit

il Servizio Clienti UniCredit

Per informazioni è attivo:

per i clienti Retail:
- da telefono fisso: **800.00.15.00**
- dall’estero e dal cellulare: **+39 02 33408973**

per i clienti Private:
- da telefono fisso: **800.710.710**
- dall’estero e dal cellulare: **+39 02 33408963**

Ricordati di scaricare la APP che ti permetterà di consultare le coperture e fruire dei servizi che avrai abbinato alla tua Polizza

AVVERTENZA

*L’APP è compatibile **esclusivamente** con i sistemi operativi iOS e Android più recenti.*
Non sarà possibile effettuare il download dai dispositivi Android con processore Intel X86.
Prima di procedere alla sottoscrizione verifica che il tuo dispositivo mobile sia compatibile con il download dell’APP direttamente negli store!

Per i sinistri

Puoi contattare il seguente Numero Verde **800.894.022**
dall’estero **+39 02 26609596**

Glossario 4

Condizioni di Assicurazione 6

Condizioni generali di Assicurazione 6

Sezione responsabilità civile verso terzi 8

Sezione tutela legale 12

Sezione prestazioni e servizi 16

Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza 33

GLOSSARIO

Abitazione Fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad esclusivo uso abitativo privato situato nel territorio della Repubblica Italiana.
Abitazione principale Dimora abituale dell'Assicurato e del suo Nucleo familiare.
Abitazione saltuaria Dimora non abituale dell'Assicurato.
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione ovvero la persona fisica indicata nella Scheda tecnica di modulo.
Assicurazione Il contratto di Assicurazione.
Assistenza stragiudiziale Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Beni Assicurati (valida solo per la garanzia "Smartphone & Tablet") I beni indicati nelle Condizioni di Assicurazione e coperti dalle garanzie di polizza.
Centrale Operativa La struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia che provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Circolazione Lo spostamento dell'Assicurato su un veicolo.
Contraente Persona fisica maggiorenne che stipula il contratto di Assicurazione.
Danno accidentale (valida solo per la garanzia "Smartphone & Tablet") Il danno causato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difetto, un mancato o un cattivo funzionamento del bene assicurato oggetto di danno.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estero I paesi nei quali sono valide le prestazioni di assistenza, non ricompresi nella definizione di Italia.
Evento L'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
Evento (valida solo per la garanzia "Assistenza in mobilità sempre") Qualunque situazione che impedisca al veicolo di muoversi autonomamente e/o nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
Fatto illecito Il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Franchigia La parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Furto o tentato furto L'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto (valida solo per la Sezione prestazioni e servizi) Il danno subito dal veicolo in conseguenza di usura, rottura, difetto o mancato funzionamento di sue parti, tali da renderne impossibile il normale utilizzo. Tutte le operazioni di richiamo dei veicoli, di manutenzione periodica, di ispezione, di installazione di accessori e di attesa di pezzi di ricambio, non sono considerate guasto.
IMEI (International Mobile Equipment Identity) è un codice numerico che identifica univocamente un terminale mobile (Mobile Equipment).
Impresa di Assicurazione UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..
Incendio Combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente stradale Il danno subito dal veicolo

durante la circolazione sulla normale rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli anche se dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, tale da provocare danni al veicolo e da renderne impossibile il normale utilizzo.

Indennizzo Somma dovuta dall'Impresa di Assicurazione all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda tecnica di modulo.

Intermediario UniCredit S.p.A.

Interventi Prestazioni fornite dai Professionisti autorizzati dall'Impresa di Assicurazione in seguito ad un evento garantito al fine di ripristinare il corretto funzionamento delle installazioni nel limite del numero d'Interventi stabiliti dalla presente copertura.

Italia Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Limite di indennizzo Importo che opera entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa di Assicurazione, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in polizza.

Manodopera il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

Massimale Importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa di Assicurazione, per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

Mezzi di chiusura I mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture di un fabbricato (quali porte, tapparelle, serramenti in genere) con caratteristiche analoghe a quelli usualmente installati nelle abitazioni private.

Noleggio Utilizzo di un veicolo per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.

Nucleo familiare Il nucleo familiare è composto dall'Assicurato indicato nella Scheda tecnica di modulo e dalle persone che si trovino con lui nelle seguenti condizioni:

a) Il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima abitazione;
b) Il convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima abitazione (come da stato di famiglia);
c) Le altre persone residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione e tutela.

L'abitazione dell'Assicurato deve essere nel territorio della Repubblica Italiana.

Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.

Polizza Il contratto di Assicurazione tra l'Impresa di Assicurazione e il Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.

Premio Somma dovuta dal Contraente all'Impresa di Assicurazione a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori d'opera (o di lavoro) Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, nell'ambito della gestione dell'attività domestica e/o familiare e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Reato Violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti o contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in "colposi" e "dolosi" in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere. Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.

Scheda di Polizza Documento riepilogativo dell'Assicurazione quadro, sottoscritta dal Contraente.

Scheda di Preventivo Documento riepilogativo dei moduli selezionati dal Contraente, durante la fase di preventivazione

Scheda tecnica di modulo Documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di Assicurazione (Scheda di polizza).

Scoperto La parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Sinistro Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Terrorismo Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Transazione Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Veicolo privato Il mezzo di trasporto privato autovettura, motoveicolo e bicicletta utilizzato dall'Assicurato al momento del sinistro.

Veicolo pubblico Il mezzo di trasporto pubblico, urbano o extraurbano, utilizzato dall'Assicurato al momento del sinistro.

Viaggio Lo spostamento dell'Assicurato che preveda l'utilizzo del veicolo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.
AVVERTENZA Il Glossario costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il suddetto Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit oppure tramite carta prepagata della gamma Genius Card UniCredit o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, intestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.
In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti.
Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.
L'Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l'addebito secondo la modalità di pagamento prescelta dal Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate.
Nel caso di chiusura del rapporto tra il Contraente e UniCredit, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima mensilità successiva con contestuale chiusura della Polizza.

Art. 2 Diritto di ripensamento

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza e a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto al netto dell'imposta. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, compilare e sottoscrivere l'apposito modulo disponibile presso le Filiali dell'Intermediario o fornito dal Servizio Clienti UniCredit e restituirlo con le modalità indicate oppure inoltrare direttamente all'Impresa di Assicurazione la suddetta comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R, fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca).
Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto si considera la data della comunicazione all'Intermediario oppure la data dell'invio della raccomandata A/R.
Nel caso in cui il sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, l'Impresa di Assicurazione non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

Art. 3 Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza.
In mancanza di disdetta della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, esercitata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente. La disdetta da parte del Contraente deve essere esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso le Filiali dell'Intermediario oppure contattando il Servizio Clienti UniCredit. La disdetta da parte dell'Impresa di Assicurazione deve essere comunicata mediante lettera raccomandata.

Art. 4 Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione

Nel caso di variazione o aggiunta di uno o più moduli o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario oppure contattare il Servizio Clienti UniCredit.

Solo in caso di variazioni che comportino una diminuzione del rischio con conseguente rimborso parziale del premio pagato, il Contraente deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di sostituzione dispo-

nibile presso le Filiali dell'Intermediario oppure contattare il Servizio Clienti UniCredit fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca). Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa di Assicurazione e dal Contraente.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di Assicurazione di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa di Assicurazione è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 8 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa di Assicurazione l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 9 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa di Assicurazione ha diritto di recedere dalla presente Polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente può darne comunicazione all'Impresa di Assicurazione mediante lettera raccomandata. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa di Assicurazione, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa di Assicurazione stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 10 Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario per compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di interruzione per cessato rischio oppure contattare il Servizio Clienti UniCredit fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso parziale del premio pagato e non goduto (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca). L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni fornite telefonicamente o sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione e di richiedere la copia della documentazione che comprova il cessato rischio, ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.

Art. 11 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge italiana applicabili.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

GARANZIA SEMPRE OPERANTE

Art. 1 Condizioni di assicurabilità

Il Contraente deve avere un'età pari o superiore a 18 anni compiuti e deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.
L'Assicurato indicato nella Scheda tecnica di modulo deve avere un'età pari o superiore a 18 anni compiuti e, con il suo Nucleo familiare, deve risiedere nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 2 Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa di Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo "Rischi esclusi" della presente Sezione, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato identificato nella Scheda tecnica di modulo nonché i componenti del suo Nucleo familiare, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (intendendosi per tali gli oggetti materiali e gli animali), verificatosi in relazione ai casi disciplinati all'articolo seguente "Prestazioni dell'Assicurazione".
La copertura è prestata entro i massimali assicurati e i Limiti di indennizzo riportati nella Scheda tecnica di modulo, con l'applicazione degli scoperti e franchigie indicati nella stessa.

Art. 3 Prestazioni dell'Assicurazione

L'Impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nonché il suo Nucleo familiare nei casi di responsabilità civile di seguito indicati:

3.1 La responsabilità civile per i fatti della vita privata

L'Assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai fatti della vita privata, essendo quindi sempre esclusa ogni responsabilità inerente ad attività professionali.
Rientrano tra i fatti della vita privata i seguenti:

- la conduzione del fabbricato relativamente ai locali di Abitazione principale o di Abitazione saltuaria e delle relative pertinenze quali cantine, autorimesse, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e impianti fissi al servizio dei locali. Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, è altresì compresa la conduzione delle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato o del suo Nucleo familiare, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;
- lo svolgimento, anche occasionale, delle mansioni degli addetti ai servizi domestici (personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri e giardinieri etc) nonché di persone alla pari;
- la committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e saltuaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- le attività del tempo libero quali bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca;
- nautica a remi ed a vela senza motore ausiliario, con qualsiasi natante, purché di lunghezza non superiore a mt. 7,5, limitatamente al Mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee;
- alla proprietà e l'utilizzo di modelli, compresi gli aeromodelli, intesi come dispositivo a pilotaggio remoto senza persone a bordo impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettono un uso autonomo, e che vengono utilizzati sotto il controllo visivo diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromobili;
- la proprietà di animali domestici di piccola/media taglia (diversi da cani e gatti) e animali da sella;
- la detenzione di armi, e relative munizioni, e l'uso delle stesse sempreché l'Assicurato sia in possesso dei regolari permessi di legge e limitatamente ai casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- il consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;
- la proprietà e l'utilizzo di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge quali velocipedi anche a motore elettrico, veicoli non a motore, golf car, veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi o per giardinaggio.

Estensioni della copertura e relative limitazioni

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici, badanti, baby-sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

L'Assicurazione, **con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo**, è estesa anche:

- alla pratica di sport, comprese le gare, sempreché non esercitata a livello professionistico;
- alla proprietà di cani e gatti;
- alla custodia temporanea da parte dell'Assicurato o di un componente del Nucleo familiare di animali domestici di piccola/media taglia (compresi cani e gatti), e animali da sella di proprietà altrui;
- alla custodia temporanea da parte dell'Assicurato o di un componente del Nucleo familiare di minori non appartenenti al Nucleo familiare.

Inoltre, relativamente ai fatti dei **figli minori** appartenenti al Nucleo familiare, la copertura è estesa alla responsabilità civile derivante a parenti, affini, amici o conoscenti che occasionalmente e temporaneamente sorvegliano tali minori a titolo gratuito e di cortesia; sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano; in tal caso la garanzia interviene a secondo rischio, ove l'affidatario dichiari per iscritto di non essere coperto per la medesima garanzia, con il sottolimite indicato nella Scheda tecnica di modulo.

Inoltre l'Impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori all'insaputa dell'Assicurato, dei quali egli debba rispondere per legge, per le somme che le suddette imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dall'articolo 354, comma 1 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 del medesimo articolo 354.

3.2 La responsabilità civile della proprietà dei locali

Qualora l'Assicurato o un componente del suo Nucleo familiare sia proprietario dei locali di Abitazione, la copertura assicurativa vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà dei locali stessi e degli impianti fissi al servizio dei locali, compresi ascensori e montacarichi. L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelericetrasmettenti, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati anche tenuti a giardino, delle strade private e recinzioni.

Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'Assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino, debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

3.3 La responsabilità civile per i danni da incendio

L'Assicurazione vale, **con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo**, per i danni da incendio:

- di cose dell'Assicurato
  L'Assicurazione vale per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o di un componente del Nucleo familiare, da lui detenute o possedute ed è prestata nel limite di massimale assicurato, con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo;
- dei locali presi in locazione temporanea (villeggiatura)
  L'Assicurazione vale per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio ai locali temporaneamente presi in locazione dall'Assicurato per la villeggiatura, nonché l'arredamento ivi contenuto. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e con l'applicazione dello scoperto indicati nella Scheda tecnica di modulo.

In caso di compresenza del Modulo Casa e/o Seconda casa validi ed efficaci, nell'ambito della presente Polizza, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera a primo rischio.

3.4 La responsabilità civile per danni da inquinamento accidentale e interruzione e sospensione attività

L'Assicurazione vale, **con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo**, per i danni derivanti da:

- **Inquinamento accidentale** dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- **Interruzione o sospensione totale o parziale** di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

3.5 R.C.O. - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

L'Impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 set-

tembre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.
L'Assicurazione R.C.O. non comprende la responsabilità civile per:

- malattie professionali;
- danni da amianto;
- danni derivanti da campi elettromagnetici;
- danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa di Assicurazione risponderà nei limiti dei massimali espressi in polizza per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro, e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 4 Rischi esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- derivanti dallo svolgimento di attività professionale;
- di furto;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto nell'articolo "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente ai locali presi in locazione (villeggiatura);
- da proprietà, utilizzo e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti all'art. 3.1 "La responsabilità civile per i fatti della vita privata" limitatamente ai veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a mt.7,5 - e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto nell'articolo "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla guida da parte di minori;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura.

Relativamente alla responsabilità civile da proprietà dei locali di Abitazione, l'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo quanto previsto nell'articolo "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla committenza;
- derivanti dall'esercizio, nei locali, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni;
- ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:
  - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
  - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura.

Art. 5 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- i componenti del Nucleo familiare;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari.

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Art. 6 Compresenza di garanzia nella Polizza

In caso di compresenza, nell'ambito della presente Polizza, dei Moduli Sport o Qua la Zampa validi ed efficaci, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera per l'eccedenza dei massimali di primo rischio.

Art. 7 Corresponsabilità di Assicurati

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda tecnica di modulo. Detto massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più componenti del Nucleo familiare.

Art. 8 Comproprietà dei locali

In caso di comproprietà dei locali abitati dall'Assicurato la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

Art. 9 Stato dei locali

Relativamente alla responsabilità civile della proprietà dei locali, l'Assicurazione è valida **a condizione che il fabbricato sia in normale stato di manutenzione e conservazione**.

Art. 10 Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo, salvo quanto previsto nell'articolo "Prestazioni dell'Assicurazione".

IN CASO DI SINISTRO

Art. 11 Obblighi

In caso di Sinistro fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

a) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.894.022. L'operatore procederà all'identificazione dell'Assicurato al quale fornirà immediatamente il numero di sinistro e le informazioni per l'inoltro all'ufficio competente della documentazione necessaria all'istruzione della pratica. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 codice civile;
b) informare immediatamente l'Impresa di Assicurazione delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa di Assicurazione ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa di Assicurazione.

Art. 12 Gestione delle vertenze. Spese di resistenza

L'Impresa di Assicurazione assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico dell'Impresa di Assicurazione le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa di Assicurazione e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'Impresa di Assicurazione non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 13 Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 Codice Civile.

Art. 14 Pagamento dell'Indennizzo

L'impresa di Assicurazione, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

GARANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO)

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa di Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo "Rischi esclusi" della presente Sezione, assicura, nei limiti del massimale convenuto indicato nella Scheda tecnica di modulo, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato e del suo Nucleo familiare nell'ambito della vita privata (come definito precedentemente all'articolo "La responsabilità civile per i fatti della vita privata" della Sezione Responsabilità Civile verso terzi) con l'esclusione di ogni attività di lavoro professionale o imprenditoriale eventualmente svolta fatto salvo quanto di seguito indicato in relazione al lavoro subordinato.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa di Assicurazione;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa di Assicurazione;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'articolo 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 (mediazione obbligatoria) e successive modifiche e integrazioni. Tali indennità sono riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche e integrazioni;
- le spese relative al contributo unificato.

Sono compresi in garanzia:

- l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi (o la costituzione di parte civile in sede penale) comprese le pretese che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa contro l'imputazione per reati dolosi esclusivamente in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato (articolo 530 C.P.P. 1° comma), esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Impresa di Assicurazione rimborserà le spese di difesa alla conclusione del procedimento, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
- le controversie di lavoro subordinato dei soggetti assicurati con il proprio datore di lavoro. Qualora gli assicurati rivestano la qualifica di dipendente pubblico, sono da intendersi in copertura le controversie di lavoro dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa;
- le controversie di lavoro con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari, a condizione che siano regolarmente assunti;
- le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a Euro 20.000;
- le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione (principale o saltuaria) occupati dall'Assicurato;
- le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; questa copertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:
  - in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma del Codice Civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;
  - nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pure esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio;
- le vertenze con Enti o Istituti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali.

L'Impresa di Assicurazione inoltre assicura gli oneri relativi all'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione e i relativi rischi assicurati fornendo anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi può usufruire di

un servizio gratuito di informazione legale telefonica "di prima necessità" che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti, attinenti alla vita privata.

Limitazioni della copertura assicurativa

L'Assicurazione, con riferimento ai rischi compresi in garanzia, opererà con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo, per le controversie derivanti da:

- proprietà di cani e gatti;
- temporanea custodia di animali domestici di piccola/media taglia (compresi cani e gatti) e animali da sella di proprietà altrui;
- pratica di attività sportive.

Art. 2 Rischi esclusi

L'Assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto:

- vertenze fra più persone assicurate con la stessa Polizza;
- attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, salvo quanto previsto per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro;
- violazioni conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" per la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario od amministrativo fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" per la difesa nei procedimenti penali;
- il diritto di famiglia e delle successioni;
- contratti preliminari di compravendita immobiliare o contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- la locazione o la proprietà di immobili non costituenti l'abitazione principale o saltuaria dell'Assicurato;
- fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" per i sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" per i casi in cui le persone assicurate siano coinvolte in qualità di passeggeri di viaggi aerei. Restano comunque escluse le controversie in cui le persone assicurate rivestano la qualifica di passeggeri di aerei per gare e competizioni;
- diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e controversie derivanti da contratto di agenzia;
- fatti originati da cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti Pubblici o Privati;
- casi in cui l'Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie di valore inferiore a Euro 250.

La garanzia non vale inoltre per:

- le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- gli oneri di natura fiscale, le spese di registrazione e di pubblicazione delle sentenze nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia delle cose.

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Art. 3 Compresenza di garanzia nella Polizza

In caso di compresenza, nell'ambito della presente Polizza, dei Moduli Sport e/o Qua la Zampa validi ed efficaci, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera per l'eccedenza dei massimali di primo rischio.

Art. 4 Inizio dell'evento assicurativo

La garanzia vale per i sinistri verificatisi nel periodo di validità del contratto. Per inizio del caso assicurativo si intende il momento in cui una delle due parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto;

- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

La garanzia non opera nei casi assicurativi che traggano origine da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente Assicurazione.
Per le controversie conseguenti a violazione di contratto la garanzia viene prestata per gli eventi assicurativi verificatisi dopo tre mesi dalla decorrenza della presente Assicurazione.

Art. 5 Validità territoriale

La garanzia vale per l'Europa.

IN CASO DI SINISTRO

Art. 6 Obblighi

L'Assicurato deve immediatamente darne avviso entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile telefonando ai seguenti numeri:
– 800.894.022 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
– 02.26609596 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire, a pena di decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di tre mesi dall'eventuale sollecito scritto da parte dell'Impresa di Assicurazione.
L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa di Assicurazione tutti gli atti e documenti occorrenti, a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 7 Affidamento della gestione del sinistro

La gestione dei sinistri viene affidata a ALLIANZ S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 164 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 8 Gestione del sinistro

L'Impresa di Assicurazione, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.
L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa di Assicurazione, in caso di inadempimento le spese relative non sono oggetto di copertura.
Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, l'Impresa di Assicurazione tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa di Assicurazione in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge. L'arbitro provvede secondo equità.
Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
L'Impresa di Assicurazione avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 9 Scelta del legale

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo, oppure vi sia conflitto di interessi tra l'Impresa di Assicurazione e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa di Assicurazione. Non potranno pertanto essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da Avvocati corrispondenti. L'Impresa di Assicurazione, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. L'Impresa di Assicurazione provvede alla conferma dell'incarico professionale in tal modo conferito.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta

del perito. L'Impresa di Assicurazione avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale. L'Impresa di Assicurazione non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti. Nel caso in cui l'Assicurato accetti di affidare la tutela dei propri interessi a un legale indicato dall'Impresa di Assicurazione, questi si impegna a non chiedere alcun anticipo di spese legali in relazione al proprio compenso.

Art. 10 Pagamento dell'Indennizzo

L'impresa di Assicurazione, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso . Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI

SMARTPHONE & TABLET

GARANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO)

1. Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne, nei limiti ed alle condizioni indicate nella presente polizza, l'Assicurato dai danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati e a lui derivanti da:

A. Furto dei beni assicurati, purchè avvenuto con una delle seguenti modalità:
   - mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, con scasso e/o effrazione effettuati attraverso:
     – rottura o forzatura delle serrature e/o dei mezzi di chiusura (che siano regolarmente chiusi) del fabbricato in cui i beni sono riposti, oppure praticando una breccia nei muri o pavimenti o soffitti del fabbricato stesso, ovvero attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del solo vetro retrostante;
     – forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave, situato in un parcheggio regolarmente custodito (di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio) o in rimessa presso garage privato.
   - L'assicurazione è estesa alla rapina e allo scippo;
   - L'assicurazione è estesa al furto con destrezza, limitatamente ai beni assicurati che l'Assicurato abbia indosso o a portata di mano.

B. Danno accidentale

C. Uso fraudolento della Carta SIM, per il periodo che intercorre tra il furto indennizzabile con la presente copertura assicurativa e il blocco della Carta SIM, ma comunque nel limite di 48 ore dal furto stesso.

2. Beni assicurati

Sono assicurati i beni dell'Assicurato o di una delle persone appartenenti al suo Nucleo familiare:

a) che siano stati acquistati nuovi;
b) la cui data di acquisto non sia anteriore a 36 mesi dalla data di denuncia del Sinistro, documentabile dallo scontrino fiscale o dalla ricevuta/fattura;
c) la cui descrizione (marca e modello) sia riportata nello scontrino fiscale o dalla ricevuta/fattura;

- Categoria 1: telefoni mobili e smartphone ovvero tutti gli apparecchi in cui la funzione principale sia la comunicazione telefonica senza necessità di essere collegati via cavo ad una centrale. Ciascun apparecchio, per essere assicurato, deve contenere almeno una carta SIM (Subscribe Identity Module) o USIM (Universal Subscriber Identity Module) con assegnato, da parte di un gestore del traffico telefonico, un numero riservato. Sono esclusi i telefoni cordless, i walkie-talkie o radioricetrasmittenti e gli apparecchi cercapersone.
- Categoria 2: computer portatili, notebook, tablet, netbook, fotocamere, videocamere, apparecchi MP3/MP4, lettori DVD, consolle di gioco portatili, smartwatch, e-readers.

Sono esclusi gli accessori ai beni di cui sopra nonché i materiali di consumo, oltre che ogni servizio accessorio abbinato al bene (es: estensioni di garanzia, software, antivirus, ecc).

3. Determinazione del danno e dell'indennizzo

3.1. In caso di Furto o Danno Accidentale non riparabile

del bene assicurato l'Impresa di Assicurazione liquida un indennizzo pari al valore determinato come segue:

a) per i beni che siano stati acquistati entro i 12 mesi dalla data di denuncia del Sinistro: il prezzo di vendita più elevato, IVA compresa e spese di spedizione escluse, di un bene nuovo dello stesso modello del bene assicurato, qualora lo stesso sia ancora in commercializzazione, o il prezzo di vendita di un modello equivalente e isofunzionale, cioè avente almeno le stesse caratteristiche tecniche principali del bene assicurato eccetto per le caratteristiche di marca, colore, peso, rivestimento, grafica o design, qualora lo stesso non sia più in commercializzazione. I prezzi di vendita di cui sopra saranno rilevati al momento della denuncia del Sinistro dal sito internet di comparazione e-commerce

di prezzi praticati sul mercato italiano, www.trovaprezzi.it. Qualora alla data di denuncia del Sinistro il predetto sito non fosse online, verranno consultati, agli stessi fini, siti internet di contenuto equivalente;

b) per i beni che siano stati acquistati tra i 12 mesi e i 24 mesi dalla data di denuncia del Sinistro: il 70% del prezzo di vendita più elevato, IVA compresa e spese di spedizione escluse, di un bene nuovo dello stesso modello del bene assicurato, qualora lo stesso sia ancora in commercializzazione, o il prezzo di vendita di un modello equivalente e isofunzionale, cioè avente almeno le stesse caratteristiche tecniche principali del bene assicurato eccetto per le caratteristiche di marca, colore, peso, rivestimento, grafica o design, qualora lo stesso non sia più in commercializzazione. I prezzi di vendita di cui sopra saranno rilevati dal medesimo sito di comparazione e-commerce di cui al punto a) che precede.

c) per i beni che alla data di denuncia del Sinistro siano stati acquistati oltre i 24 mesi precedenti alla stessa data di denuncia:
- Categoria 1: il prezzo, IVA compresa e spese di spedizione escluse, indicato sullo scontrino fiscale o sulla ricevuta/fattura di acquisto, ridotto del 70%;
- Categoria 2: il prezzo, IVA compresa e spese di spedizione escluse, indicato sullo scontrino fiscale o sulla ricevuta/fattura di acquisto, ridotto del 50%.

3.2. Negli altri casi di Danno Accidentale

del Bene assicurato l'Impresa di Assicurazione liquida un Indennizzo corrispondente al costo di riparazione del Bene assicurato, IVA compresa e spese di spedizione escluse, come indicato nella fattura di riparazione emessa da un centro di assistenza tecnica in Italia autorizzato dal produttore.

3.3. In caso di uso fraudolento della carta SIM

conseguente a Furto indennizzabile a termine di polizza, l'Impresa di Assicurazione rimborserà all'Assicurato il traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi mediante la Carta SIM sottratta, fino ad un massimo di Euro 200 per evento.
La copertura assicurativa Uso fraudolento della Carta SIM, non è operante se il contratto legato alla Carta SIM è a formula prepagata.

4. Limiti di indennizzo

Per ciascun periodo annuo di assicurazione, l'importo massimo indennizzabile dall'Impresa di Assicurazione per le garanzie prestate è pari ad Euro 1.500.
Inoltre, con riferimento ai soli beni rientranti nella Categoria 1 di cui al Punto 2, l'importo massimo indennizzabile dall'Impresa di Assicurazione per Furto e/o Danno Accidentale per ciascun Anno Assicurativo è pari ad Euro 450.

L'assicurazione è operante per un solo Sinistro per ciascuna Categoria di beni di cui al Punto 2, nel periodo annuo di assicurazione.
In ogni caso, l'Indennizzo non potrà mai essere superiore al prezzo di acquisto del Bene assicurato, così come indicato nello scontrino fiscale o nella fattura di acquisto trasmessi all'Impresa di Assicurazione.

5. Franchigia

L'indennizzo è liquidato con applicazione di una Franchigia di Euro 50 per Sinistro, ad eccezione dei soli casi di cui al punto 3.1. per i quali verranno pagati integralmente (ovvero senza applicazione della franchigia) tutti i sinistri di importo superiore a Euro 50.

6. Validità territoriale

Le garanzie sono operanti per il territorio della Repubblica Italiana.

7. Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
– verificatisi in occasione di:
  a) guerra (dichiarata o non dichiarata), invasioni, guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
  b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
  c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
  d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

– causati da:
h) ordigni bellici;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
l) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;

– conseguenti a:
m) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità;
n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
o) infermità mentali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
p) fatti occorsi mentre il bene si trovava a disposizione di, sottoposto alla custodia di, o affidato a terzi.

7.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Danno Accidentale

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:
q) mancato funzionamento, guasto e difetti intrinsechi del bene, imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione (anche in caso di richiamo da parte del produttore), vizi occulti e quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa;
r) danni di esclusiva natura estetica, quali danni causati a parti esterne del bene che non ne pregiudichino il funzionamento (ad esempio rigature, graffi, e scalfitture);
s) infiltrazioni di agenti esterni nel corpo del bene (a titolo esemplificativo e non limitativo liquidi, acqua, sabbia);
t) mancato funzionamento generato da modifiche delle caratteristiche di origine del bene o da manomissione;
u) danni causati o derivati dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del produttore.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui:
a) il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori) per i medesimi rischi;
b) i beni che sono stati oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie;
c) la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Centrale Operativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione dell'Impresa di Assicurazione;
d) il difetto non sia tale da impedire il normale funzionamento del bene oppure sia riconducibile a difetto di fabbricazione, progettazione od assemblaggio;
e) il difetto sia causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore;
f) il guasto o difetto del bene assicurato derivi dal naturale utilizzo e deterioramento dovuto all'uso tale da comportare la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio;
g) il difetto sia determinato da usura, ossidazione, corrosione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo;
h) il difetto sia causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento oppure comporti la riparazione di cardini o coperchi e non comprometta la normale utilizzabilità del bene assicurato;
i) il difetto sia causato dall'uso di accessori non approvati dal produttore;
j) il difetto sia causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore;

k) il difetto sia causato da qualsiasi agente esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoriuscita di liquidi da apparecchi sovrapposti al bene assicurato);
l) il difetto derivi dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni;
m) Il difetto sia causato da software di terze Parti.

8. Disposizioni e limitazioni

a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie;
b) la Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa;
c) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
d) la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera;
e) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazione, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;
f) in ogni caso i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
g) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
h) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
a) ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

IN CASO DI SINISTRO

1.Obblighi

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso alla Centrale Operativa chiamando il:
- numero verde dall' Italia: 800.894.022
- numero dall'estero: +39 02 26609596

L'Assicurato deve comunicare:
A) in caso di Sinistro di cui alla garanzia Furto:
a) effettuare entro 48 ore dalla scoperta del Furto una denuncia circostanziata all'Autorità Competente evidenziando, oltre alle circostanze del Furto, i riferimenti obbligatori del bene assicurato e in particolare: la marca, il modello e il codice IMEI ed il numero di telefono qualora il bene assicurato ne sia provvisto;
b) effettuare prontamente il blocco della Carta SIM e USIM presso il gestore telefonico, qualora il bene assicurato ne sia provvisto;
c) effettuare prontamente il blocco del codice IMEI, qualora il bene assicurato ne sia provvisto, provvedendo altresì a formalizzare tale richiesta anche a mezzo raccomandata A/R;
d) inviare entro 30 giorni dalla data di accadimento del Sinistro la seguente documentazione:
- copia della presente polizza;
- formale e circostanziata denuncia di Sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l'ora (eventualmente utilizzando l'apposito modulo di denuncia);
- copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti;
- copia della documentazione attestante il blocco del codice IMEI, qualora il bene assicurato ne sia provvisto;
- originale/copia del documento di acquisto del bene assicurato fiscalmente valido (scontrino fiscale o ricevuta/fattura), riportante la descrizione del bene assicurato (marca e modello), con data di emissione non antecedente i 36 mesi dalla data di denuncia del Sinistro;
- codice fiscale e dati anagrafici, nonché identificativo IBAN del conto corrente presso il quale l'assicurato eventualmente richiede l'accredito dell'Indennizzo;
- il recapito telefonico.

B) in caso di Sinistro di cui alla garanzia Danno Accidentale:
   a) portare il bene assicurato presso uno dei centri di assistenza tecnica in Italia autorizzati dal produttore;
   b) inviare entro 30 giorni dalla data riportata o sul documento fiscale attestante la riparazione o sulla dichiarazione attestante la non riparabilità del bene assicurato la seguente documentazione:
      - copia della presente polizza;
      - formale e circostanziata denuncia di Sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l'ora;
      - in caso di riparazione: fotocopia dello scontrino fiscale o ricevuta/fattura di riparazione, rilasciata dal centro di assistenza tecnica che ha effettuato la riparazione;
      - in caso di impossibilità di riparare il bene assicurato: fotocopia della dichiarazione attestante la non riparabilità del bene assicurato, rilasciata dal centro di assistenza tecnica che ha effettuato tale valutazione;
      - originale/copia del documento di acquisto del bene assicurato fiscalmente valido (scontrino fiscale o ricevuta/fattura), riportante la descrizione del bene assicurato (marca e modello), con data di emissione non antecedente i 36 mesi dalla data di denuncia del Sinistro, o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
      - codice fiscale e dati anagrafici, nonché identificativo IBAN del conto corrente presso il quale L'Assicurato richiede eventualmente l'accredito dell'Indennizzo;
      - il recapito telefonico.

2. Pagamento dell'Indennizzo

L'impresa di Assicurazione, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

ASSISTENZA IN MOBILITÀ SEMPRE

GARANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO)

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa di Assicurazione tramite la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Norme in caso di sinistro").

1. Soggetti assicurati

La copertura vale per l'Assicurato indicato nella Scheda tecnica di modulo.

2. Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operative:
- in occasione della Circolazione dell'Assicurato su un Veicolo Pubblico o su un Veicolo Privato;
- nei limiti dei capitali e delle prestazioni previste in polizza.

3. Validità territoriale

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati, sono prestati per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde della polizza di Responsabilità Civile della Circolazione Stradale del veicolo indicato in polizza, non siano barrate.
Le garanzie di assistenza s'intendono operanti alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legislazioni vigenti in ogni singolo paese.

4. Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni,

azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;

c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;

d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa, ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;

g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;

h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;

j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;

l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;

m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;

n) suicidio o tentativo di suicidio;

o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

p) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;

q) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;

r) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;

s) inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;

t) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

u) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Sono inoltre esclusi i veicoli adibiti a:

a) locazione senza conducente e sharing;

b) servizio di noleggio con conducente;

c) servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

d) servizio di trasporto di cose per conto di terzi;

e) servizio di linea per trasporto di cose.

5. Disposizioni e limitazioni

a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

b) la Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa;

c) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;

d) la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera;

e) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento

di un'altra Compagnia di Assicurazione, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;

f) in ogni caso i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
g) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
h) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

a) ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dal Contraente e/o Assicurato.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN MOBILITÀ SEMPRE

Le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 sinistri per ogni anno di validità della polizza.

1. Assistenza all'assicurato in viaggio con veicoli privati in caso di guasto ed incidente

1.1 Soccorso Stradale autovettura e motoveicolo

Qualora a seguito di incidente stradale, guasto meccanico od elettrico, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa invierà all'Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del Veicolo Privato dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina autorizzata della casa costruttrice o all'officina convenzionata più vicina, oppure quella indicata dall'Assicurato, entro 50 KM A/R dal luogo del fermo. L'Impresa di Assicurazione tiene a proprio carico i relativi costi.

In caso di chiusura dell'officina, in orario notturno o festivo, verrà organizzato il ricovero del Veicolo presso un deposito. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, rimane a suo carico l'eventuale maggior costo oltre i 50 KM A/R dal luogo del fermo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto. Nel caso di fermo del Veicolo avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso tramite le apposite colonnine, lo stesso dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato dalla Centrale Operativa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il Veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

1.2 Soccorso Stradale bicicletta in Italia

L'Impresa di Assicurazione organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il traino della bicicletta di proprietà dell'Assicurato, non marciante a seguito di foratura del pneumatico avvenuta in viabilità ordinaria in Italia, fino alla destinazione scelta dall'Assicurato entro 50 KM A/R dal luogo del fermo. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, rimane a suo carico l'eventuale maggior costo oltre i 50 KM A/R dal luogo del fermo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

L'Impresa di Assicurazione provvederà al rimborso dell'importo anticipato dal Contraente esclusivamente qualora:

- la Centrale Operativa abbia preventivamente autorizzato il soccorso;
- il soccorso sia stato disposto dalla Pubblica Autorità.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il Veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

Validità territoriale: Italia.

1.3 Invio officina mobile per autovettura e motoveicolo in Italia

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il Veicolo Privato non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla garanzia di cui al punto 1.1.) Soc-

corso Stradale autovettura e motoveicolo.
L'Impresa di Assicurazione terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile fino alla concorrenza di Euro 150 per sinistro.
Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, carburante, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.
La garanzia non è operante per la circolazione in bicicletta.
Validità territoriale: Italia.

La Centrale Operativa organizza inoltre le seguenti prestazioni, alternative tra loro:

1.4 Invio taxi in seguito al traino del Veicolo Privato

La garanzia opera a seguito di traino del Veicolo Privato danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa, del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di Euro 50 per evento.

1.5 Auto sostitutiva in seguito al traino dell'autovettura o del motoveicolo

La garanzia opera a seguito di traino dell'autovettura o del motoveicolo erogato dalla Centrale Operativa, quando il fermo avvenga a più di 50 km dalla residenza dell'Assicurato e quando le riparazioni richiedano un periodo superiore ad un giorno lavorativo, oppure non permettano all'Assicurato di proseguire il proprio viaggio entro la stessa giornata in cui è accaduto il fermo.
La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico.
La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 cc, per un massimo di 24 ore.
Qualora il sinistro accada dopo l'orario di chiusura delle officine (orario serale o festivo), o l'officina non sia in grado di certificare nel breve termine il fermo del veicolo, l'Assicurato potrà comunque beneficiare per un giorno di un'auto sostitutiva, con la possibilità di estensione a 2 giorni in caso di sinistri avvenuti il sabato.
La certificazione della tempistica del fermo del veicolo dovrà comunque essere resa alla Centrale Operativa alla riapertura delle officine, ed in funzione di questa, potrà essere concesso di prolungare il periodo di noleggio in base a quanto precedentemente stabilito.
L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo.
Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.
La garanzia non è operante per la circolazione in bicicletta.

1.6 Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno in seguito al traino dell'autovettura o del motoveicolo

La garanzia opera qualora, a seguito di traino dell'autovettura o del motoveicolo erogato dalla Centrale Operativa a più di 50 km dalla residenza dell'Assicurato, siano necessarie riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari ad almeno 24 ore in Italia e 36 ore all'Estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale.
La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico dell'Impresa di Assicurazione i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento.
Il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio di cilindrata pari a quella soggetta al fermo o comunque non superiore a 2.000 cc.
In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico dell'Impresa di Assicurazione le spese di pernottamento, fino alla concorrenza di Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento.
La garanzia non è operante per la circolazione in bicicletta.

2. Assistenza all'assicurato in viaggio con autovettura e motoveicolo in caso di furto

La Centrale Operativa organizza le seguenti prestazioni, alternative tra loro:

2.1 Invio taxi

La garanzia opera a seguito di furto dell'autovettura o del motoveicolo con cui l'Assicurato si trova in viaggio. L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per raggiungere una destinazione di sua scelta ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso del costo sostenuto per lo stesso, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa, fino alla concorrenza di Euro 50 per evento.

2.2 Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno

A seguito di furto dell'autovettura o del motoveicolo con cui l'Assicurato si trova in viaggio, la Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico dell'Impresa di Assicurazione i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento.
Il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio di cilindrata pari a quella soggetta al fermo o comunque non superiore a 2.000 cc.
In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico dell'Impresa di Assicurazione le spese di pernottamento, fino alla concorrenza di Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento.

Le garanzie non operano per la circolazione in bicicletta.

3. Assistenza all'assicurato in viaggio con veicoli pubblici, urbani o extraurbani

3.1 Rimborso taxi (valido solo per Circolazione su un Veicolo Pubblico urbano)

In caso di guasto o incidente occorso al Veicolo Pubblico urbano utilizzato dall'Assicurato, l'Impresa di Assicurazione rimborsa il costo sostenuto dall'Assicurato stesso per rientrare alla residenza o al domicilio o per raggiungere la destinazione del viaggio, fino a Euro 20 per evento.

3.2 Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno (valido solo per Circolazione su un Veicolo Pubblico extraurbano)

In caso di guasto o incidente occorso al Veicolo Pubblico extraurbano utilizzato dall'Assicurato, qualora non fosse disponibile un Veicolo Pubblico extraurbano alternativo entro 12 ore dal verificarsi dell'evento, la Centrale Operativa, organizza le seguenti prestazioni alternative tra loro:

a) La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato alla propria residenza oppure consente di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione del Viaggio, tenendo a carico dell'Impresa di Assicurazione i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento. Il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio di cilindrata pari a quella soggetta al fermo o comunque non superiore a 2.000 cc.
b) In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato in un albergo in loco, tenendo a carico dell'Impresa di Assicurazione le spese di pernottamento, fino alla concorrenza di Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento.

4. Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di Sinistro avvenuto all'Estero, che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di Euro 500 per sinistro. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.
Validità territoriale: Estero.

NORME IN CASO DI SINISTRO

1. Obblighi

Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto e intenda richiedere assistenza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa chiamando il:

- numero verde dall' Italia: 800.894.022
- numero dall'estero: +39 02 26609596

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia
Casella Postale 302
Via Cordusio 4, 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, l'Assicurato dovrà:

- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

2. Pagamento dell'Indennizzo

L'impresa di Assicurazione, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

ASSISTENZA IN MOBILITÀ SEMPRE FAMIGLIA

GARANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO)

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa di Assicurazione tramite la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Norme in caso di sinistro").

1. Soggetti assicurati

La copertura vale per l'Assicurato indicato nella Scheda tecnica di modulo e il suo Nucleo familiare.

2. Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operative:

- in occasione della Circolazione dell'Assicurato e del suo Nucleo familiare su un Veicolo Pubblico o su un Veicolo Privato;
- nei limiti dei capitali e delle prestazioni previste in polizza.

3. Validità territoriale

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati, sono prestati per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.
L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde della polizza di Responsabilità Civile della Circolazione Stradale del veicolo indicato in polizza, non siano barrate.
Le garanzie di assistenza s'intendono operanti alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legislazioni vigenti in ogni singolo paese.

4. Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
d) danni direttamente o indirettamente causati da, o

derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa, ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
n) suicidio o tentativo di suicidio;
o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

p) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
q) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
r) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
s) inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;
t) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
u) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Sono inoltre esclusi i veicoli adibiti a:

a) locazione senza conducente e sharing;
b) servizio di noleggio con conducente;
c) servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto di terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose.

5. Disposizioni e limitazioni

a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
b) la Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa;
c) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
d) la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera;
e) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazione, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;
f) in ogni caso i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
g) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
h) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

a) ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dal Contraente/Assicurato.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN MOBILITÀ SEMPRE FAMIGLIA

Le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 sinistri per ogni anno di validità della polizza.

1. Assistenza all'assicurato in viaggio con veicoli privati in caso di guasto ed incidente

1.1 Soccorso Stradale autovettura e motoveicolo

Qualora a seguito di incidente stradale, guasto meccanico od elettrico, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa invierà all'Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del Veicolo Privato dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina autorizzata della casa costruttrice o all'officina convenzionata più vicina, oppure quella indicata dall'Assicurato, entro 50 KM A/R dal luogo del fermo. L'Impresa di Assicurazione tiene a proprio carico i relativi costi.
In caso di chiusura dell'officina, in orario notturno o festivo, verrà organizzato il ricovero del Veicolo presso un deposito.
Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, rimane a suo carico l'eventuale maggior costo oltre i 50 KM A/R dal luogo del fermo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.
Nel caso di fermo del Veicolo avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso tramite le apposite colonnine, lo stesso dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato dalla Centrale Operativa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto.
In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il Veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.
Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

1.2 Soccorso Stradale bicicletta in Italia

L'Impresa di Assicurazione organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il traino della bicicletta di proprietà dell'Assicurato, non marciante a seguito di foratura del pneumatico avvenuta in viabilità ordinaria in Italia, fino alla destinazione scelta dall'Assicurato entro 50 KM A/R dal luogo del fermo.
Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, rimane a suo carico l'eventuale maggior costo oltre i 50 KM A/R dal luogo del fermo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.
L'Impresa di Assicurazione provvederà al rimborso dell'importo anticipato dal Contraente esclusivamente qualora:
- la Centrale Operativa abbia preventivamente autorizzato il soccorso;
- il soccorso sia stato disposto dalla Pubblica Autorità.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il Veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.
Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.
Validità territoriale: Italia.

1.3 Invio officina mobile per autovettura e motoveicolo in Italia

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il Veicolo Privato non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla garanzia di cui al punto 1.1.) Soccorso Stradale autovettura e motoveicolo.
L'Impresa di Assicurazione terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile fino alla concorrenza di **Euro 150 per sinistro.**
Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, carburante, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.
La garanzia non è operante per la circolazione in bicicletta.
Validità territoriale: Italia.

La Centrale Operativa organizza inoltre le seguenti prestazioni, **alternative tra loro:**

1.4 Invio taxi in seguito al traino del Veicolo Privato

La garanzia opera a seguito di traino del Veicolo Privato danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle

ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa, del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di **Euro 50 per evento**.

1.5 Auto sostitutiva in seguito al traino dell'autovettura o del motoveicolo

La garanzia opera a seguito di traino dell'autovettura o del motoveicolo erogato dalla Centrale Operativa, quando il fermo avvenga **a più di 50 km** dalla residenza dell'Assicurato e quando le riparazioni richiedano un periodo superiore ad un giorno lavorativo, oppure non permettano all'Assicurato di proseguire il proprio viaggio entro la stessa giornata in cui è accaduto il fermo.
La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico.
La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 cc, per un massimo di **24 ore**.
Qualora il sinistro accada dopo l'orario di chiusura delle officine (orario serale o festivo), o l'officina non sia in grado di certificare nel breve termine il fermo del veicolo, l'Assicurato potrà comunque beneficiare per un giorno di un'auto sostitutiva, con la possibilità di estensione a 2 giorni in caso di sinistri avvenuti il sabato.
La certificazione della tempistica del fermo del veicolo dovrà comunque essere resa alla Centrale Operativa alla riapertura delle officine, ed in funzione di questa, potrà essere concesso di prolungare il periodo di noleggio in base a quanto precedentemente stabilito.
L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo.
Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.
La garanzia non è operante per la circolazione in bicicletta.

1.6 Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno in seguito al traino dell'autovettura o del motoveicolo

La garanzia opera qualora, a seguito di traino dell'autovettura o del motoveicolo erogato dalla Centrale Operativa **a più di 50 km** dalla residenza dell'Assicurato, siano necessarie riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari **ad almeno 24 ore** in Italia e **36 ore** all'Estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale.
La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico dell'Impresa di Assicurazione i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di **Euro 110 a persona** e fino a **Euro 550 per evento**.
Il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio di cilindrata pari a quella soggetta al fermo o comunque non superiore a 2.000 cc.
In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico dell'Impresa di Assicurazione le spese di pernottamento, fino alla concorrenza di **Euro 110 a persona** e fino a **Euro 550 per evento**.
La garanzia non è operante per la circolazione in bicicletta.

2. Assistenza all'assicurato in viaggio con autovettura e motoveicolo in caso di furto

La Centrale Operativa organizza le seguenti prestazioni, **alternative tra loro**:

2.1 Invio taxi

La garanzia opera a seguito di furto dell'autovettura o del motoveicolo con cui l'Assicurato si trova in viaggio.
L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per raggiungere una destinazione di sua scelta ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso del costo sostenuto per lo stesso, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa, fino alla concorrenza di **Euro 50 per evento**.

2.2 Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno

A seguito di furto dell'autov ettura o del motoveicolo con cui l'Assicurato si trova in viaggio, la Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico dell'Impresa di Assicurazione i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di **Euro 110 a persona** e fino a **Euro 550 per evento**.
Il proseguimento del viaggio sarà effettuato con ae-

reo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio di cilindrata pari a quella soggetta al fermo o comunque non superiore a 2.000 cc.
In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico dell'Impresa di Assicurazione le spese di pernottamento, fino alla concorrenza di Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento.
Le garanzie non operano per la circolazione in bicicletta.

3. Assistenza all'assicurato in viaggio con veicoli pubblici, urbani o extraurbani

3.1 Rimborso taxi (valido solo per Circolazione su un Veicolo Pubblico urbano)

In caso di guasto o incidente occorso al Veicolo Pubblico urbano utilizzato dall'Assicurato, l'Impresa di Assicurazione rimborsa il costo sostenuto dall'Assicurato stesso per rientrare alla residenza o al domicilio o per raggiungere la destinazione del viaggio, fino a Euro 20 per evento.

3.2 Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno (valido solo per Circolazione su un Veicolo Pubblico extraurbano)

In caso di guasto o incidente occorso al Veicolo Pubblico extraurbano utilizzato dall'Assicurato, qualora non fosse disponibile un Veicolo Pubblico extraurbano alternativo entro 12 ore dal verificarsi dell'evento, la Centrale Operativa, organizza le seguenti prestazioni alternative tra loro:

a) La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato alla propria residenza oppure consente di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione del Viaggio, tenendo a carico dell'Impresa di Assicurazione i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento. Il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio di cilindrata pari a quella soggetta al fermo o comunque non superiore a 2.000 cc.
b) In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato in un albergo in loco, tenendo a carico dell'Impresa di Assicurazione le spese di pernottamento, fino alla concorrenza di Euro 110 a persona e fino a Euro 550,00 per evento.

4. Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di Sinistro avvenuto all'Estero, che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di Euro 500 per sinistro. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.
Validità territoriale: Estero.

NORME IN CASO DI SINISTRO

1. Obblighi

Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto e intenda richiedere assistenza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa chiamando il:

- numero verde dall' Italia: 800.894.022
- numero dall'estero: +39 02 26609596

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia
Casella Postale 302
Via Cordusio 4, 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, l'Assicurato dovrà:

- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

2. Pagamento dell'Indennizzo

L'impresa di Assicurazione, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

ASSISTENZA CASA OVUNQUE

GARANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO)

1. Soggetti assicurati

La copertura vale per l'Assicurato indicato nella Scheda tecnica di modulo e il suo Nucleo familiare.

2. Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operative:

- presso qualsiasi abitazione privata, ad eccezione di quella di residenza dell'Assicurato, in occasione della presenza, anche temporanea, dell'Assicurato o del suo Nucleo familiare;
- nei limiti dei capitali e delle prestazioni previste in polizza.

Per l'attivazione delle Garanzie Assicurative previste è necessaria la presenza dell'Assicurato presso l'abitazione al momento dell'intervento dell'artigiano. L'Assicurato, o chi ha in custodia l'abitazione, dovrà rilasciare una liberatoria per l'effettuazione dell'intervento.

3. Validità territoriale

Le garanzie sono operanti per il territorio della Repubblica Italiana.

4. Esclusioni generali

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
k) dolo dell'Assicurato;
l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione

possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità;

m) danni verificatisi presso l'abitazione di residenza dell'Assicurato.

5. Disposizioni e limitazioni

a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
b) le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate;
c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;
d) la Centrale Operativa fornisce le prestazioni solo qualora l'Assicurato stesso oppure una persona da esso designata ed in possesso delle chiavi dell'abitazione, possa presenziare durante i lavori di ripristino;
e) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f) per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
– ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
– errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

GARANZIE ASSICURATIVE ASSISTENZA CASA OVUNQUE

Le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti sono prestati dall'Impresa di Assicurazione tramite la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.
Le garanzie e i servizi di assistenza prestati nella presente sezione non sono sostitutivi né alternativi al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.
Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 sinistri per ogni anno di validità della polizza.

A) Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro
Qualora, presso l'abitazione ove è presente l'Assicurato o il suo nucleo familiare, si dovesse verificare un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate, che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno, ed entro 3 ore dalla richiesta - delle seguenti prestazioni:
- invio di un **idraulico**, in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- invio di un **elettricista**, in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- invio di un **fabbro**, in caso di impossibilità di accesso all'abitazione a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a serramenti e infissi.

In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della Centrale Operativa, per singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano, le ore di manodopera, i pezzi di ricambio e materiali di consumo fino a un massimo di Euro 300 per singola prestazione.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano e la relativa manodopera, fino a un massimo di Euro 500 per singola prestazione, dietro presentazione di idonea documentazione.
Tutte le eventuali eccedenze restano a carico dell'Assicurato.

NORME IN CASO DI SINISTRO

1. Obblighi

Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto e intenda richiedere assistenza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa chiamando il:
- numero verde dall' Italia: 800.894.022
- numero dall'estero: +39 02 26609596

indicando con precisione:
- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia
Casella Postale 302
Via Cordusio 4, 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, l'Assicurato dovrà:
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

2. Pagamento dell'Indennizzo

L'impresa di Assicurazione, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all'erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") che tutela la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell'Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la "Normativa Privacy").

1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto

Il Titolare del trattamento dei dati è:
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3, contattabile all'indirizzo UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it ("UniCredit Allianz Assicurazioni" o la "Compagnia").
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di UniCredit Allianz Assicurazioni potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it.

2. Categorie di dati trattati

2.1 UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati:

a) dati anagrafici,
b) dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita,
c) digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger),
d) dati sensibili quali i dati relativi alla salute,
e) dati giudiziari.

2.2 UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati in relazione alla gestione dei dati raccolti in caso di installazione sui veicoli assicurati del dispositivo satellitare "Safety Drive":

Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle quali UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha accesso e che utilizza per la sola gestione delle polizze con installazione del dispositivo satellitare "Safety Drive":

- le percorrenze complessive del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia;
- la geolocalizzazione del veicolo in caso di furto totale o rapina;
- la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo uguali o superiori alla soglia di 0,3 g qualora permangano per un sufficiente intervallo di tempo con un valore uguale o superiore alla soglia di 0,4 g per autovetture ad uso privato o promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture ad uso privato o promiscuo;
- velocità ed eccessi di velocità rispetto alle soglie preimpostate;
- lo stile di guida elaborato sulla base della rilevazione e registrazione, in forma aggregata, dei parametri d'uso del veicolo (ad esempio, accelerazioni/decelerazioni, velocità, posizione, data e ora);
- videoregistrazioni (filmati) in caso di sinistro oppure di impatto riscontrato dal dispositivo V.E.D.R. con informazioni legate al posizionamento GPS;
- report relativo ad un evento.

Inoltre, in caso di sinistro oppure di crash o mini-crash rilevato dal dispositivo Safety Drive, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avrà il diritto di conoscere tutti i dati da OCTO Telematics S.r.l. registrati al momento dell'evento, con estensione dalle 24 ore precedenti alle 24 successive all'orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/richiesta di risarcimento danni dell'evento stesso.
Limitatamente ai casi di furto o rapina, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. potrà conoscere la localizzazione del veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti l'ultima trasmissione dei dati relativa alle percorrenze chilometriche antecedenti l'evento.

2.3 Inoltre, UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati in relazione alla gestione dei dati raccolti in caso di attivazione dei dispositivi "HomeBox" previsti per le coperture del prodotto "UniCredit My Care Famiglia":

- video-streaming real-time per visualizzare da remoto l'ambiente inquadrato dalla telecamera.

3. Finalità dei trattamenti e basi giuridiche

Nella seguente tabella le indichiamo gli aspetti principali dei trattamenti dei suoi dati.
I dati raccolti e le finalità possono variare a seconda dei prodotti assicurativi acquistati; per questo nella tabella trova l'indicazione dei prodotti rilevanti per le diverse finalità. La invitiamo a verificare che le finalità sotto indicate si applichino anche ai prodotti da lei acquistati.

N	Finalità	Base giuridica	Categorie di dati trattati	Prodotti
1	Attività di consulenza su prodotti e servizi assicurativi con particolare riguardo alla valutazione sulle sue esigenze e sul suo profilo di rischio secondo quanto imposto dalla legge in materia di valutazione dell'adeguatezza del prodotto	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute (per prodotti infortuni e malattia)	Motor Danni
2	Conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo alla preventivazione, alla conclusione della polizza allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi ed alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche	Danni Motor
3	Gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi, alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	Dati relativi a: a. i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; b. posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; c. la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; d. la velocità ed eccessi di velocità rispetto ai limiti; e. lo stile di guida intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio; f. segnalazione di un possibile sinistro sulla base di algoritmi di analisi dei dati sopra indicati	Motor

4	Gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi, alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Dati anagrafici b. video-streaming real-time per visualizzare da remoto l'ambiente inquadrato dalla telecamera (HomeBox)	Danni
5	Creazione e gestione del rischio assicurativo	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita, anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti	Danni Motor
6	Scontistica	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Danni Motor
7	Tariffazione	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	Dati aggregati relativi a: a. i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; b. posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; c. la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; d. la velocità ed eccessi di velocità rispetto ai limiti; e. lo stile di guida intendendosi per per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio	Motor

8	Scontistica	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	Dati aggregati relativi a: a. i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; b. posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; c. la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; d. la velocità ed eccessi di velocità rispetto ai limiti; e. lo stile di guida intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio	Motor
9	Svolgimento delle attività di sorveglianza di portafoglio e ridistribuzione del rischio assicurativo tramite riassicurazioni	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Motor Danni
10	Attività di analisi ed elaborazione dei dati volti all'incremento dell'efficienza dei prodotti e servizi, alla loro evoluzione e allo studio e valutazione di prodotti e servizi nuovi nel settore assicurativo. I dati (anche quelli relativi a danneggiati o trasportati che potranno essere trattati in occasione della gestione dei sinistri) potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità dei propri servizi.	Legittimo interesse del titolare e dell'interessato al miglioramento dell'efficienza dei prodotti e dei servizi (art. 6 lett. f GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini e alle sue scelte economiche c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute	Motor Danni

11	Tutela dei propri diritti e costituzione, esercizio e difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria	Legittimo interesse del titolare a tutelare i propri diritti (art. 6 lett. f GDPR) e per i dati particolari la necessità di accertare, esercitare e difendere i propri diritti (art. 9, paragrafo 2, lett. f)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche	Motor Danni
12	Svolgimento di attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative	Legittimo interesse del titolare a sconfiggere attività a suo danno in un settore caratterizzato da un'alta incidenza di fenomeni fraudolenti (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti c. Dati giudiziari	Motor Danni
13	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie in materia di antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile, nonché nel caso in cui sia necessario adempiere ad ordini dell'autorità pubblica	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Motor Danni
14	Risposta a richieste di diverso tipo inoltrate sui canali social del Titolare	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).	Motor Danni

4. Tempi di conservazione

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo, UniCredit Allianz Assicurazioni avrà cura di conservare i dati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria e procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.
In applicazione di questi criteri, in ossequio al combinato disposto della vigente normativa civilistica-fiscale-assicurativa (art. 2220 cod.civ., Reg. IVASS 5/2006 e Reg. IVASS 27/2008), di seguito si indicano gli specifici tempi di conservazione applicati da UniCredit Allianz Assicurazioni:

- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Motor: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso;
- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Danni: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso;

Decorsi i termini, i dati verranno cancellati o saranno anonimizzati.

5. Ambito di diffusione dei dati

I suoi dati potranno essere trattati:

- da dipendenti della Società debitamente istruiti e autorizzati;
- da soggetti esterni che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento nel nostro interesse per le sole finalità connesse al servizio di liquidazione sinistri.

In particolare i Suoi dati potrebbero essere comunicati ad altri soggetti nel contesto della c.d. catena assicurativa che tratteranno i dati sia in qualità di responsabili che di titolari autonomi. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

I Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Inoltre potremmo avere l'obbligo legale di comunicare i Suoi dati a enti e organismi pubblici, quali ad esempio Ivass, Consap, Casellario Centrale Infortuni, UIC, Motorizzazione Civile, Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

5.a) Dati registrati da terzi a cui UniCredit Allianz Assicurazioni ha accesso per soli contratti RCA con installazione del dispositivo "Safety Drive" e UniCredit My Care Famiglia con installazione del dispositivo "HomeBox"

OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede a Roma in Via Vincenzo Lamaro, 51, Tel.: 06/7265341 – Fax 06/72901453 – e-mail: privacy@octotelematics.com, in qualità di Titolare autonomo, tratterà i dati personali non sensibili rilevati dal dispositivo Safety Drive e HomeBox e li comunicherà a UniCredit Allianz Assicurazioni, che li tratterà a sua volta, in qualità di Titolare autonomo, per l'erogazione delle prestazioni assicurative e di assistenza.

In ogni caso, i fornitori dei servizi telematici non avranno accesso ai dati direttamente connessi o riconducibili all'identità del conducente (ad esempio nomi e/o targhe).

6. Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati potranno essere trasferiti verso ad altre società del Gruppo Allianz SE in paesi terzi europei/extraeuropei secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui le BCR non trovassero applicazione (e quindi nel caso in cui il trasferimento non riguardi altre società del Gruppo Allianz SE) adotteremo clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi per assicurare in ogni caso l'adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.

Nel caso in cui Lei voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it.

In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, UniCredit Allianz Assicurazioni garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

7. I diritti sul trattamento dei dati personali.

In ogni caso, potrà rivolgersi a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it, per l'esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti (sanciti dalla Normativa Privacy):

- conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di dati personali in questione, degli estremi del Titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, del periodo di conservazione o, se non è possibile, dei criteri per determinarlo;

- aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Inoltre, ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che la riguardano e il trasferimento dei Suoi dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati) e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o opporsi, in tutto o in parte, (tra gli altri, in relazione a specifici mezzi di comunicazione) al trattamento di dati personali che a riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermo restando che la Società non ha in programma di eseguire simili trattamenti.

7.a) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati è illecito, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali.

UniCredit | Allianz

Assicurazioni

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.5078
unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it - www.unicreditallianzassicurazioni.it - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000
Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.